

PROVVIDENZE STRAORDINARIE

Vengono assegnate agli iscritti e pensionati in stato di bisogno e precarie condizioni economiche conseguenti a infortuni, malattie o altri gravi eventi.

Per accedervi l'interessato deve presentare domanda all'Enpav tramite il proprio Ordine provinciale entro le scadenze previste (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 30 settembre, 30 novembre).

Negli ultimi 5 anni ne sono state erogate 232, per un totale di 103 a colleghi maschi e 129 a colleghe femmine.

COSA SI PREVEDE PER IL FUTURO?

Il nuovo Cda Enpav ha previsto nel programma per il quinquennio del suo mandato lo studio di nuove misure da introdurre a sostegno delle colleghe veterinarie durante tutto il periodo della gravidanza sin dai primi mesi di gestazione, considerando il rischio che l'esercizio della nostra professione comporta per tutta la durata di questa delicata fase di vita (dal rischio biologico da agenti infettivi zoonosici, rischio chimico legato all'uso di chemioterapici, sostanze cancerogene e mutagene, gas anestetici, rischio fisico da radiazioni, onde elettromagnetiche e laser, rischio infortuni e di movimentazione di carichi) e dopo il parto nei primi anni di vita dei figli, al fine di favorire un più veloce e sereno reintegro delle colleghe nella professione tramite contributi per asili nido, baby sitter e quant'altro. ●



VERSAMENTI PREVIDENZIALI AL PROPRIO ENTE

Meglio all'Enpav che all'Inps

Incarichi e mansioni che non verrebbero affidati se non ci fossero competenze veterinarie: è questo il criterio per stabilire se un reddito genera versamenti per il proprio ente di previdenza.

di Sabrina Vivian
Direzione Studi

La recente sentenza 5827/2013 della Corte di Cassazione ha confermato che un professioni-

sta deve pagare i contributi alla Cassa di previdenza di categoria anche sui redditi derivanti dalla carica di amministratore o sindaco di una società il cui oggetto sociale sia inerente alla professione.

Nello specifico, la Corte ha ac-

La giurisprudenza prende atto che il concetto di competenza professionale si è allargato.

colto il ricorso presentato da Inarcassa contro la precedente pronuncia della Corte d'appello di Roma. Secondo un orientamento dinamico, infatti, le professioni si sono nel tempo dilatate ben oltre lo schema delineato nell'ordinamento professionale: il criterio con cui definire quali proventi si debbano sottoporre a prelievo contributivo è costituito dall'ampio concetto di competenza professionale.

Le professioni intellettuali, infatti, hanno assunto nel tempo un significato decisamente più ampio rispetto alla loro accezione originaria e i professionisti per stare al passo con i tempi si sono progressivamente inseriti in nuovi ambiti lavorativi, occupando una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale del professionista.

In realtà, già con la sentenza 14684/2012, la Cassazione aveva stabilito che i professionisti sono tenuti a versare alla Cassa di previdenza di categoria i contributi calcolati su tutti i redditi riconducibili, anche in senso lato, ai contenuti dell'attività propria della libera professione quali, ad esempio, le consulenze e che devono considerarsi esclusi dagli obblighi contributivi solo i redditi del tutto estranei all'esercizio della professione.

Il Collegio aveva in quell'occasione concluso che debba considerarsi attività professionale, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non

professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le medesime competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell'esercizio della professione. Secondo la Corte, quindi, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione a favore della Cassa di categoria è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda.

Alle medesime conclusioni era giunta anche la Corte Costituzionale nella sentenza 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa, nella quale è esplicitamente affermato che l'obbligo di contribuzione alla Cassa è collegato all'esercizio professionale, intendendosi tale anche la prestazione di attività intrinsecamente connesse ai contenuti propri della libera professione.

E ancora, la Corte di Cassazione nel 2011 aveva sancito che l'avvocato che svolge anche attività di consulenza finanziaria è tenuto per questi redditi a versare i contributi alla Cassa forense. Dal volume d'affari del professionista devono essere escluse solo le attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio dell'attività di avvocato. Ne consegue, conclude la Suprema Corte, che deve reputarsi connessa con la professione di avvocato l'attività di consulenza finanziaria svolta dal legale, con la conseguenza

che i relativi redditi e volumi d'affari vanno anch'essi assoggettati a contribuzione privatizzata.

Oltretutto il più delle volte, tentare di eludere l'obbligo contributivo professionale, in relazione ai redditi derivanti da attività connesse *lato sensu* alla professione è dannoso per lo stesso professionista.

Se tali redditi, infatti, non fossero considerati reddito professionale, dovrebbero necessariamente comportare contribuzione alla Gestione Separata INPS che, come noto, difficilmente costituisce la base per un trattamento pensionistico autonomo, poiché per sua natura rappresenta una copertura previdenziale "residuale".

Inoltre si verrebbe a creare una ripartizione della contribuzione presso più gestioni previdenziali, e quindi una discontinuità nei versamenti.

Da ultimo si evidenzia che presso la Gestione Separata la contribuzione odierna è del 27,72%, mentre la contribuzione attuale a Enpav è del 12% a carico dell'iscritto e 2% a carico del cliente.

E la somma del dovuto rimarrà inferiore nel privato rispetto al comparto previdenziale pubblico anche quando le aliquote Enpav raggiungeranno i massimi previsti con la riforma del 2010 (22% nel 2033 per il contributo soggettivo e 4% per l'integrativo nel 2030).

Infine appare opportuno evidenziare che, già a partire dall'anno 2001, il Ministero del Lavoro, su esplicita richiesta dell'Enpav, si era espresso in questo senso e, di conseguenza, i redditi da collaborazione attinente la professione veterinaria sono da tempo dichiarati a questo Ente. ●